

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DETERMINAZIONE N. 47 DEL 14 settembre 2023

**OGGETTO:** Convenzione tra l'Agencia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agencia ai fini della presentazione delle denunce contributive dei giornalisti iscritti dal primo luglio 2022 al fondo pensioni lavoratori dipendenti, afferenti ai periodi contributivi antecedenti al mese di luglio 2022.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** l'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in virtù del quale, con effetto dal primo luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo

Il Commissario Straordinario

1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;

**Tenuto conto** che in base al citato articolo 1, comma 103, con effetto dalla medesima data del primo luglio 2022 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;

**Preso atto** che per detti lavoratori, per i periodi contributivi con competenza fino alla data del 30 giugno 2022, le denunce contributive sono state inviate tramite il servizio di acquisizione delle denunce DASM (Denuncia Aziendale Supporto Magnetico) fornito dall'Agenzia delle Entrate all'INPGI sulla base di apposita Convenzione, mentre per i periodi contributivi con competenza a partire dal mese di luglio 2022 detto adempimento è effettuato tramite i servizi e gli applicativi forniti dall'Istituto;

**Rilevata** la necessità, in continuità con il servizio già reso dall'Agenzia delle Entrate all'INPGI, di fruire dei servizi telematici della stessa per la presentazione delle denunce contributive mensili (DASM), con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022, con l'obiettivo di garantire il trasferimento dei dati inerenti agli iscritti alla gestione sostitutiva INPGI e di gestire il periodo di transizione dal sistema di acquisizione delle denunce attraverso il servizio DASM a quello dell'INPS;

**Visto** l'art. 4, comma 1, lettera f) dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'Agenzia può fornire servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali;

**Tenuto conto** che con comunicazione PEC del 05 luglio 2022, l'INPS ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di stipulare una Convenzione per l'utilizzo, senza soluzione di continuità, dei servizi telematici già forniti all'INPGI per la presentazione delle denunce contributive con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022;

**Preso atto** che l'Agenzia delle Entrate, con nota PEC del 18 luglio 2022, ha comunicato, nelle more del perfezionamento della stipula della convenzione, l'attivazione della procedura di acquisizione delle denunce contributive con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022, assicurando le relative attività a partire dal 19 luglio 2022;

**Preso atto** che la Convenzione prevede che i datori di lavoro tenuti alla presentazione delle suddette denunce contributive e gli intermediari incaricati possano procedere alla trasmissione delle medesime all'INPS mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

**Preso atto** che la Convenzione stabilisce tempi e modalità di trasmissione dei dati afferenti alle citate denunce;

**Rilevato** che per i servizi forniti, l'INPS riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e dei costi sostenuti, al netto dell'IVA:

- a) l'importo di € 36.900,00 – *una tantum* - per lo sviluppo e l'impianto del software necessario ad avviare e garantire il servizio;
- b) l'importo di € 1.657,00 annuo per la manutenzione del software necessario a garantire il servizio, a partire dal secondo anno di esercizio;
- c) l'importo degli oneri relativi alla conduzione tecnico sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe pari a € 19,00 per l'attività relativa al II semestre dell'anno 2022 e € 38,00 annui a regime, calcolato a consuntivo in base all'effettiva operatività di ciascun anno;

**Preso atto** che gli oneri sostenuti dall'INPS sono da imputare al capitolo in uscita "1U1210020 - Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi", del bilancio finanziario dell'INPS;

**Atteso** che la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con durata fino al 31 dicembre 2027, prevedendosi che le Parti possano recedere anticipatamente dalla stessa, dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno sei mesi di preavviso, qualora vengano meno i presupposti dell'accordo;

**Atteso** che le Parti si impegnano a concordare con successivi atti integrativi le modifiche che incidono significativamente sul contenuto dell'accordo;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DETERMINA**

di adottare la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia ai fini della presentazione delle denunce contributive dei giornalisti iscritti dal primo luglio 2022 al

fondo pensioni lavoratori dipendenti, afferenti ai periodi contributivi antecedenti al mese di luglio 2022 che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE DEI GIORNALISTI ISCRITTI DAL PRIMO LUGLIO 2022 AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, AFFERENTI AI PERIODI CONTRIBUTIVI ANTECEDENTI AL MESE DI LUGLIO 2022**

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 - Codice Fiscale 06363391001 – rappresentata dal Direttore, Avv. Ernesto Maria Ruffini

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "Inps" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 - C.F. 80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Micaela Gelera

premesso che:

- la legge n. 88 del 9 marzo 1989 prevede che l'Inps è un ente pubblico previdenziale con il compito di acquisire i contributi ed erogare le relative prestazioni;
- l'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, obbliga i datori di lavoro a trasmettere in via telematica all'Inps le denunce contributive mensili;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del proprio statuto l'Agenzia può fornire servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali;
- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con effetto dal 1 luglio 2022, l'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;
- a partire dal mese di luglio 2022, in conseguenza, le denunce contributive mensili relative ai giornalisti dipendenti sono inviate dai sostituti ad INPS, mentre le denunce contributive mensili relative ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa continuano ad essere inviate ad INPGI;

- fino a tale data le denunce contributive mensili relative ai giornalisti dipendenti erano inviate tramite il servizio di acquisizione delle denunce DASM (Denuncia Aziendale Supporto Magnetico) fornito dall’Agenzia ad INPGI sulla base di apposita convenzione;
- al fine di dare attuazione al citato articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 in continuità con il servizio reso dall’Agenzia ad INPGI, è emersa quindi l’esigenza di fruire dei servizi telematici dell’Agenzia per la presentazione delle denunce contributive mensili (DASM), con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022, di pertinenza dell’INPS, limitatamente ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI, con l’obiettivo di garantire il trasferimento dei dati inerenti agli iscritti alla gestione sostitutiva e di gestire il periodo di transizione dal servizio di acquisizione delle denunce DASM ai servizi dell’INPS;
- con comunicazione PEC del 05 luglio 2022, l’INPS ha richiesto quindi all’Agenzia di attivare il procedimento di stipula di una Convenzione per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, senza soluzione di continuità, ai fini della presentazione delle denunce contributive con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI;
- l’Agenzia, a seguito degli incontri tecnico-amministrativi, con nota PEC del 18 luglio 2022, ha comunicato, a partire dal 19 luglio 2022, l’attivazione della procedura di acquisizione delle denunce contributive con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022, assicurando le relative attività;
- per l’utilizzo dei servizi sarà corrisposto un rimborso spese;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (UE) 2016/679;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, reca le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;

**convengono quanto segue:**

## **Articolo 1 Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) “denunce”, le denunce contributive presentate all’INPS dai datori di lavoro limitatamente agli iscritti di cui alla successiva lettera c), con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022;
- b) “utenti”, i datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce e gli intermediari abilitati all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia incaricati dai datori di lavoro alla trasmissione delle denunce stesse;
- c) “iscritti”, i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, iscritti al fondo lavoratori dipendenti presso l’Inps dal 1° luglio 2022;
- d) “servizi telematici”, i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia;
- e) “call center”, i centri di assistenza telefonica dedicati ai servizi telematici dell’Agenzia;
- f) “Regolamento UE”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- g) “Codice”, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, relativamente alla:
  - a) trasmissione, da parte degli utenti, delle denunce tramite i servizi telematici;
  - b) predisposizione delle ricevute da rendere disponibili agli utenti, relativamente a ciascuna trasmissione effettuata;
  - c) invio all’INPS dei dati trasmessi dagli utenti;
  - d) assistenza agli utenti, attraverso il call center dell’Agenzia, per la mera trasmissione telematica delle denunce.
2. Resta di esclusiva responsabilità dell’INPS:
  - a) l’attività di assistenza agli utenti per la compilazione delle denunce da trasmettere;
  - b) la correttezza dei dati e delle informazioni forniti all’Agenzia tramite i servizi telematici.

## **Articolo 3**

## **Flussi informativi**

1. Gli utenti inviano all’Agenzia le denunce contributive con periodo di riferimento antecedente al mese di luglio 2022 utilizzando i servizi telematici, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.
2. L’Agenzia fornisce agli utenti, contestualmente all’invio, la conferma dell’avvenuta trasmissione delle ricevute, comunicando il numero di protocollo assegnato.
3. L’Agenzia fornisce all’INPS i dati delle denunce trasmesse dagli utenti, entro 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.
4. L’INPS mette a disposizione dell’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dei dati di cui al comma precedente, un’attestazione, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1, di avvenuta ricezione.
5. La trasmissione dei flussi informativi, di cui ai precedenti commi 3 e 4, avviene in modalità *file transfer protocol su VPN* attraverso il deposito in appositi server messi a disposizione dall’INPS. I referenti per gli scambi informativi di cui al periodo precedente sono:
  - per l’Agenzia, il responsabile dell’Ufficio Servizi on line, Gerardo De Caro;
  - per l’INPS, il dirigente della Direzione Centrale Entrate, dott. Lorenzo Rinaldi.

## **Articolo 4**

### **Rimborso spese, modalità e termini di pagamento**

1. Per i servizi resi ai sensi della presente convenzione, l’INPS riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e dei costi sostenuti:
  - a) l’importo di € 36.900,00 – *una tantum* - per lo sviluppo e l’impianto del software necessario ad avviare e garantire il servizio;
  - b) l’importo di € 1.657,00 annuo per la manutenzione del software necessario a garantire il servizio, a partire dal secondo anno di esercizio;
  - c) l’importo degli oneri relativi alla conduzione tecnico sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe. Tale importo è pari a € 19,00 per l’attività relativa al II° semestre dell’anno 2022 ed è quantificato a regime in € 38,00 annui, ed è calcolato a consuntivo in base all’effettiva operatività di ciascun anno.
2. Gli importi indicati ai commi precedenti sono da intendersi al netto dell’IVA.
3. L’Agenzia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmette all’INPS la fattura elettronica per il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere b) e c), relativamente alle attività prestate nell’anno precedente, mediante inserimento nel sistema di interscambio SDI, utilizzando il seguente codice: UF5HHG.



4. Gli importi di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), potranno essere rimodulati, con comunicazione dell'Agenzia, sulla base della concreta operatività registrata nel periodo di vigenza del presente accordo.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad eventuali conguagli o storni di periodi già fatturati. Di tale attività si darà comunicazione preliminarmente all'emissione della documentazione contabile.
6. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, trasmette all'INPS la fattura elettronica per il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera a), mediante inserimento nel sistema di interscambio SDI, utilizzando il seguente codice: UF5HHG.
7. L'INPS provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi dei commi 3 e 6, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna comunicazione.
8. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso e il giorno del pagamento.

## **Articolo 5**

### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria

responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
10. L'Agenzia può pubblicare le informazioni relative al presente Accordo, anche per estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
  - per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
  - per l'INPS il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it .

## **Articolo 6** **Modifiche**

1. Le Parti firmatarie si impegnano a concordare con successivi atti integrativi le modifiche che incidono sul contenuto del presente accordo con riguardo ad eventuali variazioni significative alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio e di pagamento del rimborso spese che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.
2. Sono fatti salvi gli adeguamenti meramente tecnici che non incidono sulle condizioni del presente accordo di cui all'art. 8 comma 2.

## **Art. 7**

### **Rinvii**

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

## **Articolo 8**

### **Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:
  - Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione – Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni, Pec: [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it) (scrivere nell'oggetto: DIV. SERV-DCSIR), tel. 06/50542993;
  - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:  
Direzione Centrale Entrate, Pec: [dc.entrate@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.entrate@postacert.inps.gov.it); tel. 06 5905 4801;  
Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione, Pec: [dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it) ; tel. 06/59053162.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, gli adeguamenti tecnici che non incidono sulle condizioni del presente accordo devono essere comunicati, con le modalità stabilite al precedente comma.

## **Articolo 9**

### **Premesse e allegato**

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare, l'allegato 1 riguarda la "Presentazione telematica delle denunce contributive dei giornalisti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti afferenti ai periodi contributivi antecedenti al mese di luglio 2022".

## **Articolo 10**

### **Durata, recesso e risoluzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e la sua durata è fino al 31 dicembre 2027.
2. Entrambe le Parti possono recedere anticipatamente dalla convenzione dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno sei mesi di preavviso qualora vengano meno i presupposti del presente accordo.

3. La risoluzione della presente convenzione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile.

Agenzia delle Entrate  
Il Direttore  
(Ernesto Maria Ruffini)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
Il Commissario Straordinario  
(Micaela Gelera)

*Convenzione sottoscritta con firma digitale*

## **ALLEGATO 1**

### **PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE DEI GIORNALISTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI AFFERENTI AI PERIODI CONTRIBUTIVI ANTECEDENTI AL MESE DI LUGLIO 2022**

#### **GENERALITA' SUI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Esistono attualmente due servizi di trasmissione telematica:

- Entratel, utilizzato dagli intermediari (CAF, professionisti, associazioni di categoria) e dai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che devono presentare il modello 770 in relazione a più di venti soggetti;
- Fisconline, accessibile via internet, utilizzato dai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che non devono presentare il modello 770, o lo devono presentare in relazione a non più di venti soggetti, e dai cittadini che vogliono avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica.

Entrambi i servizi prevedono:

- applicazioni client realizzate per gli ambienti Windows, Macintosh e Linux che gli utenti usano per il controllo e la predisposizione all'invio dei file contenenti le denunce da trasmettere;
- un sito web tramite il quale gli utenti possono inviare i file predisposti ed ottenere le relative ricevute;
- elaborazioni effettuate dalle applicazioni del servizio telematico sui sistemi dell'Anagrafe Tributaria.

## **PREMESSA**

1. L'azienda, tramite il software DASM rilasciato dall'INPS/INPGI, cifra la denuncia con l'eccezione del record di testa, che deve essere leggibile da ADE
  - a. La cifratura avviene tramite la parte pubblica della relativa chiave INPS.
2. Il software ADE controlla che il record di testa del file DASM è conforme a quanto ci si aspetta
  - a. Accetta
  - b. Scarta
3. In caso di accettazione, AdE esegue i seguenti passi:
  - a. Compila alcuni campi del record di testa
  - b. Esegue firma e cifratura dell'intero file (incluso record di testa) utilizzando il certificato di firma del proprio Servizio Scambio dati Enti Esterni ed il certificato di cifratura rilasciato ad INPS dalla CA dell'Agenzia delle Entrate, intestato al responsabile INPS dello scambio dati.
  - c. Invia il file con protocollo FTP attraverso il collegamento VPN instaurato con INPS e registrato su SID.
4. Il server FTP di INPS toglie la cifratura apposta da AdE, usando la propria chiave privata di cifratura e verifica la firma con il certificato di CA dell'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del trattamento previsto ed applicato al punto 3.b
  - a. Il file viene inoltrato alla bolla
5. Gli applicativi in bolla
  - a. Verificano che il record di testa sia conforme alle attese
    1. In caso negativo viene contattata l'azienda ed invitata ad inviare nuovamente la denuncia
  - b. Decodificano il file DASM usando la parte privata della chiave INPS di cui al punto 1)
  - c. Eseguono il processing della denuncia

## 1. FLUSSO PROCEDURALE

Le denunce mensili da trasmettere telematicamente sono contenute in file strutturati secondo gli attuali tracciati dall'INPGI, con l'unica modifica relativa al record di tipo 101 (record di testa), nel quale l'attuale filler da posizione 98 a posizione 102 dovrà contenere, al posto dell'attuale codice "IPGI0", il nuovo codice fornitura "IPGI2" (per INPS).

Per una corretta gestione dei flussi, gli utenti – in assoluta analogia con quanto effettuato per le dichiarazioni fiscali – dovranno eseguire, prima della trasmissione, il controllo formale dei file utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare tale software controllerà che:

- il file sia composto da record di lunghezza fissa pari a 172 byte compresi i 2 caratteri di fine record;
- il record di testa sia identificato dal codice 101 nei primi 3 caratteri e che contenga da posizione 98 a posizione 102 il codice fornitura "IPGI2" (per INPS);
- il codice fiscale presente da posizione 4 a posizione 19 sia formalmente corretto (se numerico 11 caratteri allineati a sinistra con 5 spazi finali);
- nella fornitura esista un unico record identificato dal codice 101 nei primi 3 caratteri.

Superati tali controlli il software inserirà in testa alla fornitura un record di tipo A avente la seguente struttura:

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	A
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	IPGI2 per INPS
4	Filler	21	2	AN	

5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	
6	Filler	39	131	AN	
7	Caratteri di controllo	170	1	AN	A
8		171	2	AN	Valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

I file da inviare, infine, sono predisposti in un formato (autenticato, compresso e crittografato) che consente di verificarne in modo certo l'integrità e la provenienza.

Per l'esecuzione dei programmi di controllo e per la predisposizione dei file nel formato previsto per l'invio vengono utilizzate le applicazioni client integrate nell'ambito dell'applicazione Desktop Telematico:

- Entratel, che consente il controllo e l'autenticazione dei file da inviare apponendo un "codice di autenticazione" utilizzando chiavi asimmetriche, secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico del Decreto 31 luglio 1998; per le denunce INPS sarà inibita agli utenti la funzione che consente di autenticare i file per invii di prova;
- File Internet, che consente il controllo e la preparazione dei file da inviare apponendo un "codice di riscontro" utilizzando un codice PIN, secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico ter del Decreto 31 luglio 1998, come modificato dal Decreto 29 marzo 2000.

## 1.1 INVIO DEL FILE

Per l'invio del file, l'utente si connette al sito WEB del servizio. Può avvalersi della funzionalità di upload del file predisposto, 'Invio documenti', presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Qualora l'utente disponga di credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi della funzionalità di invio file, presente nel Desktop Telematico.

A fronte dell'invio del file il servizio procede all'elaborazione mediante:

- attribuzione del protocollo ad ogni file inviato (in formato AAMMGGhhmmssNNNNN, dove NNNNN è un progressivo attribuito



- dal server di accoglienza e hh è l'ora di trasmissione, addizionata di 24 per i file trasmessi tramite il servizio Fisconline);
- notifica all'utente del messaggio di conferma ricezione.

## **1.2 ELABORAZIONE DEI FILE**

I file trasmessi dagli utenti vengono elaborati dai sistemi dell'Anagrafe Tributaria, che accertano l'identità del "responsabile" della trasmissione ed effettuano alcuni controlli di congruenza; in particolare:

- viene controllato il codice di autenticazione o il codice di riscontro; nel caso in cui tali codici non fossero riconosciuti, l'elaborazione termina con lo scarto dell'intera fornitura;
- viene verificata la presenza di un file identico a quello in corso di elaborazione, nel qual caso viene scartata l'intera fornitura;
- viene effettuato il controllo formale della struttura del file; nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità tali da renderlo "non elaborabile" (presenza di uno o più record di lunghezza errata, mancanza del record di testa, etc.) viene scartata l'intera fornitura.

## **1.3 PRODUZIONE DELLE RICEVUTE**

Gli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a fronte di ogni trasmissione effettuata, riceveranno una ricevuta che attesterà l'accettazione di un file contenente denunce mensili INPS.

Le ricevute vengono messe a disposizione degli utenti nella sezione 'Ricevute' dell'area riservata del sito AE e predisposte secondo il formato previsto dallo specifico canale utilizzato.

## **1.4 TRASMISSIONE DEI DATI DELLE DENUNCE ALL'INPS**

I dati delle denunce mensili trasmesse dagli utenti sono forniti ad INPS via FTP su VPN (canale SID) in file di record di lunghezza 178 byte:

- I primi 6 byte di ciascun record contengono il numero progressivo del record stesso all'interno del file pervenuto al sistema (il record di testa inserito dal programma di controllo sarà identificato dal numero zero);
- i successivi 172 byte contengono i record così come trasmessi dagli utenti.

Non sono forniti all'Istituto i file relativi alle forniture "interamente scartate" per motivi di non elaborabilità, per le quali viene fornita all'utente unicamente una ricevuta di scarto.

#### 1.4.1 DATI AGGIUNTIVI RELATIVI A CIASCUNA FORNITURA

Le informazioni concernenti l'invio di ciascuna fornitura saranno riportate all'interno del record A (record di testa), che avrà la seguente struttura:

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	A
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	IPGI2 per INPS
4	Filler	21	2	AN	
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	
6	Protocollo attribuito dal sistema all'invio	39	17	NU	
7	Nome del file inviato dall'utente	56	30	AN	
8	Numero totale di record di cui è composto il file trasmesso	86	6	NU	comprensivo del record di testa inserito dalle applicazioni Entratel o FileInternet
9	Data e ora di ricezione del file	92	14	NU	nel formato AAAAMMDDhmm mss

10	Data e ora di produzione della ricevuta	106	14	AN	nel formato AAAAMMDDhhmmss
11	Codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione, cioè di colui che appone il “codice di autenticazione” o il “codice di riscontro”	120	16	AN	se il codice fiscale è di soggetto diverso da persona fisica, 11 caratteri numerici allineati a sinistra seguiti 5 caratteri impostati a spazio
12	Tipo utente del soggetto responsabile della trasmissione	136	3	AN	
13	Filler	139	31	AN	
14		170	1	AN	A
15	Caratteri di controllo	171	2	AN	Valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

## 1.5 TRASMISSIONE DEI DATI DELLE ATTESTAZIONI DI RICEZIONE DA PARTE DELL'INPS

A fronte della ricezione di ogni fornitura concernente le denunce mensili, l'INPS mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per l'acquisizione dal proprio server FTP, un'attestazione riportante i seguenti dati:

- Protocollo attribuito all'invio dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate (17 caratteri numerici);
- Tipologia della fornitura (1 carattere alfanumerico; vale D);
- Numero totale di record di cui è composto il file ricevuto dall'Istituto (6 caratteri numerici);
- Data e ora di ricezione della fornitura da parte dell'INPS (14 caratteri numerici nel formato AAAAMMDDhhmmss);

## 2. MODALITA' DI GESTIONE DELLO SCAMBIO DATI VIA SID

Per INPS la directory in cui saranno depositati i file delle denunce e la directory da cui saranno prelevati i file degli esiti saranno concordate tra Sogei e Inps prima dell'attivazione del servizio.

Il servizio di trasmissione e ricezione dati via FTP è funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festività comprese.

## 2.1 NOMENCLATURA DEI FILE TRASMESSI ALL'INPS

La nomenclatura dei file trasmessi all'INPS sarà del tipo:

### INPS

- **ATINPH3.Daaaaggg.Thhmmss.p7m.enc**

dove:

- **ATINPH3** identifica la tipologia file delle denunce;
- **Daaaaggg** identifica, nel formato giuliano, la data di predisposizione della fornitura da parte del servizio telematico;
- **Thhmmss** identifica, nel formato ora, minuti e secondi, l'orario di predisposizione della fornitura da parte del servizio telematico;
- **p7m.enc** è un qualificatore apposto per indicare il termine corretto della spedizione. Pertanto i files privi del qualificatore **p7m.enc** saranno da considerare in corso di trasferimento e perciò non elaborabili.

Esempio di nomenclatura di un file contenente denunce dopo la verifica della corretta spedizione: **ATINPH3.D2005258.T122325.p7m.enc** per INPS.

## 2.2 NOMENCLATURA DEI FILE TRASMESSI DALL'INPS

La nomenclatura dei file relativi alle attestazioni di ricezione che dovranno essere prelevate dal server contenitore nella directory OUT sarà del tipo:

### INPS

- **INPATH4.Daaaaggg.Thhmmss;**

dove:

- **INPATH4** identifica la tipologia file delle attestazioni di ricezione delle forniture relative alle denunce;

- **Daaaaggg** è la data nel formato giuliano che dovrà coincidere con quella originaria del file messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- **Thhmmss** è l'ora nel formato ora, minuti e secondi che dovrà coincidere con quella originaria del file messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la nomenclatura del file contenente l'attestazione di ricezione della fornitura riportata a titolo di esempio al precedente sarà:

- **INPATH4.D2005258.T122325 per INPS**